



SENT- 131/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente rel.

dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60200 del ruolo generale, proposto

dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti: Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta

elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta

elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta

elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con

elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29,

contro

il sig. xx (C.F. xx), nato a xx e residente in xx ed elettivamente domiciliato, nel giudizio di primo grado, a Castiglione del Lago (PG) alla via Marcantoni n. 16 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Angelini, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, n. 61/2021, pubblicata in data 19 luglio 2021.

Udito alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, svolta con l'assistenza del Segretario dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'I.N.P.S., la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in primo grado, ex militare, è titolare di pensione computata con sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma

1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 61/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, ha accolto, parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ha condannato l'INPS a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente, con i benefici previsti dall'art. 54, co. 1, del d.P.R. 1092/1973, applicando alla parte retributiva della pensione l'aliquota di annua di rendimento del 2,445% per gli anni di servizio utile maturato sino al 31.12.95. Ha, altresì, condannato l'INPS al pagamento degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali, dal giorno di maturazione del diritto e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino all'effettivo saldo. Spese compensate.

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'INPS deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 54 del d.P.R. 1092/1973.

Ha richiamato, a supporto della propria prospettazione, la sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza venga riconosciuto il diritto del sig. xx al ricalcolo della pensione in godimento, con la valorizzazione della sua anzianità di servizio al 31.12.1995 secondo l'aliquota annua del 2,44%, e non 2.445%, in conformità al principio di diritto affermato dall'organo di nomofilachia della giurisdizione contabile nel predetto arresto.

4. All'odierna pubblica udienza l'Avv. Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'I.N.P.S., si è riportato agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La questione concerne le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Tale situazione comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del "regime misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995).

2. La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale "...la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni

anno utile determinato nel 2,44%.”.

3. Con successiva sentenza n. 12/2021/QM. le Sezioni riunite di questa Corte dei conti, nuovamente investite in sede nomofilattica, al fine di pronunciarsi in ordine al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni, ma che al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, hanno statuito: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

4. L’appello merita, quindi, di essere accolto e la sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria, deve essere riformata e per l’effetto riconosciuto che il sig. xx, abbia il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.

5. Quanto alle spese fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato

	6	
	luogo alle pronunce nomofilattiche.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei modi e termini	
	di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.	
	Il Presidente	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to digitalmente	
	03/05/2024	
	Depositata in Segreteria il	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	

